

QUINTA SERIE

GIURISPRUDENZA ITALIANA

RACCOLTA GENERALE, PERIODICA E CRITICA

di

GIURISPRUDENZA, LEGISLAZIONE E DOTTRINA

IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE, PENALE, AMMINISTRATIVA E DI DIRITTO PUBBLICO
E DEI PRINCIPALI PROGETTI DI LEGGE D'ORDINE AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO

Fondata nell'anno 1848 dall'avv. cav. F. BETTINI

e diretta successivamente

dagli avvocati D. GIURIATI, E. PACIFICI-MAZZONI, F. RICCI

DIRETTORI

GABBA CARLO FRANCESCO E **MORTARA LODOVICO**

Professore ordinario nell'Università di Pisa.

Professore ordinario nell'Università di Napoli.

Volume LI — Anno 1899



TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

33 — VIA CARLO ALBERTO — 33

1899

ritenne che l'istante, offrendo un prezzo su di un imponibile erroneo, cioè di un solo molino laddove due erano i molini e due imponibili distinti, si sarebbe arricchito col danno altrui.

Attesochè non meno lodevolmente la corte ha deciso la seconda tesi. È testuale che debba lo sproprante prima di tutto fare istanza per l'apprezzo, e se vuole questo apprezzo evitare deve fare la offerta di prezzo. Una volta però fatta l'offerta di prezzo non può onninamente disvolere ciò che volle, conciossiachè alla sua offerta di prezzo abbiano acquistato diritto e i creditori tutti e il debitore. Di vero se egli avesse optato per la stima avrebbero avuto diritto tutti i creditori di fare l'offerta di prezzo e impedire la nomina del perito per la stima, donde ne conseguita che con l'offerta di prezzo l'istante ha forcluso il diritto degli altri a farla per loro conto, epperò la sua offerta rimane obbligatoria rimpetto a tutti i creditori che vi acquistarono diritto dopo la notificazione del bando.

Ma può l'istante resilire sotto il profilo di una erroneità nell'attestato catastale a lui rilasciato, in guisa che se egli avesse avuto il vero estratto catastale non avrebbe fatta l'offerta? Che no, ha detto il giudice del merito, e il collegio supremo trova a plaudire al principio. Per l'offerta di prezzo in talune legislazioni ancora vigenti rimettesi la legge pel quantitativo all'arbitrio dell'offerente; ma questo sistema sfrenato arrecava, in molti casi, danno al debitore e ai creditori ultimi iscritti, potendo, per un' accidentalità, mancare offerenti nella gara; e fu perciò che il legislatore italiano nella sua saviezza volle stabilire un termine minimo quale è quello di sessanta volte il tributo verso lo Stato; ma questo è il termine al disotto del quale non può offrirsi, potendo il creditore offrire anche una cifra maggiore.

Ora se l'offerta di prezzo è obbligatoria per l'offerente; se il quantitativo minimo è precisato dalla legge e su quella cifra debbono aprirsi gl'incanti, per qual ragione si darebbe un dritto di resilire all'offerente se egli ha contravenuto alla legge limitando l'offerta ad un prezzo al disotto del minimo? si premierebbe una contravvenzione alla legge.

E a nulla rileva il dire essere l'offerente caduto nell'errore di credere fosse il prezzo quello da lui indicato, e che l'errore vizia il consenso e rende nullo ogni contratto. Non è quistione di consenso contrattuale, ma di compromissione giudiziale; nè poi il consenso doveva intervenire sul quantitativo, ma sull'azione che concedeva la legge, di procedere o a base di stima o a base di offerta di prezzo.

Nè si allegli il danno; perocchè si verrebbe a censurare la legge la quale con precetto imperativo ha detto che l'offerta non può essere inferiore al multiplo di sessanta volte il tributo erariale, presumendosi con presunzione *juris et de jure* che lo Stato non tassi al di là del giusto, e questo fu indicato come minimo termine, di modo che l'offerente trova la sua garanzia nel valore della proprietà che non può mai essere inferiore all'offerta.

Attesochè accordandosi all'offerente il diritto di resilire potrebbe darsi luogo alle frodi, conciossiachè o

su attestato catastale erroneo che potrebbe facilmente procurarsi, o fingendosi una erronea interpretazione dell'attestato, come sarebbe avvenuto nella specie, cioè affibbiandosi l'imponibile di un solo molino a due, tentare le sorti della subastazione, adducendo sempre errore e pentimento nel caso si scovra l'inganno.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Cass. Torino, 19 novembre 1898.

CUNEO ff. di Presidente — SERRA Estensore.

BAZZINI P. M. (concl. contr.).

TESTORE — COMUNE DI CASALE MONFERRATO.

Obbligazioni e contratti — Interpretazione secondo lo stato attuale delle cose — Condizioni delle parti contraenti — Cod. civ., art. 1124.

Ogni obbligazione si intende contratta in relazione allo stato attuale delle cose ed in rapporto alle condizioni delle parti contraenti; di maniera che se avvengono variazioni tali da renderne quasi impossibile o assai pregiudizievole l'esecuzione al debitore questi possa non essere astretto a sottostarvi (1).

Deduce il Testore la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1123, 1124, 1948, 1949 cod. civ., e 145, 157 n. 4 della legge comunale e provinciale, inquantochè l'ammettere anche soltanto l'eventualità che l'obbligazione accertata possa venir meno, quando l'esecuzione di essa importi una spesa eccessiva per il debitore, vale come disconoscerne gli effetti, non potendosi mai avere riguardo alle attività patrimoniali di lui. Onde la corte mai avrebbe dovuto preoccuparsi delle condizioni finanziarie del medesimo, per non condannarlo a pagare.

Qui il ricorrente nella foga delle sue argomentazioni fa dire anzitutto alla corte del merito quello che non disse, perocchè essa altro non ha fatto se non ricordare il principio di logica giuridica, che ogni obbligazione si deve intendere contratta *rebus sic stantibus*, e che se avvengono variazioni tali da rendere quasi impossibile o enormemente pregiudicevole la loro esecuzione, possa il debitore non essere astretto a sottostarvi. Ora tale concetto non vale di certo quanto suppone il ricorrente, che vogliasi tener conto unicamente della mutata condizione del debitore istesso per esonerarlo dall'obbligo suo; ma è cosa tutta diversa. In sostanza, egli, Testore, ne fa quistione di stretto diritto, dimenticando il tanto noto *summum jus, summa injuria*; mentre giusta il concetto della corte, la quale si preoccupa soltanto dello stato attuale delle cose, in confronto ai fatti anteatti, trattasi di vedere con giudizio di apprezzamento, se le parti contrattando, or son quasi quarant'anni, abbiano voluto legarsi fino al punto cui si vuol spingerle ora; e quale più presumibilmente possa essere stata la loro intenzione circa i lavori che si vogliono eseguire per la riapertura del teatro. In tal senso ha stimato di disporre pure perizia, affine di meglio illuminarsi, riservata intanto

(1) Veggasi la sentenza della corte di Casale, contro la quale era diretto il ricorso respinto, in questa Racc., 1896, I, 2, 213.

898.

Estensore.

indicazione
ca della sen-
za da parte
l'omandarne
proc. civile,

dei beni del
na vera sen-
di cosa giu-
nei termini
nandi la ret-
terminazione
cazione dello
tto dal credi-

l prezzo non
are la stima,
per l'errore
ne del certifi-

spinsse la de-
ella sentenza
i rettifica del
per quanto
procedura di
la sostanzia-
i. Può inter-
ni insorte ed
ra sentenza.
ad mai costi-
nel giudizio,
zione in via
que creditore
le condizioni
giorni ante-
ita. Nè il ri-
l'articolo 695
restringere
sso nullità,
alità del ter-
me deve ese-
e la domanda
itore istante
spropriazione
istanza è limi-
he possano i
l'istante, ma
ndo che egli
ia il suo pro
udice di fatto

del tributo. La
si possa dire di
viene spiegata.

ogni statuizione quanto al merito; lo che evidentemente involve un giudizio di fatto sui mezzi più adatti per interpretare l'intenzione delle parti stesse; e davvero non si può sindacarlo con le parvenze dei prementovati errori.

Ma d'altronde, il concetto espresso dalla corte del merito è tutt'altro che nuovo in diritto, e resiste alla censura, ogni qualvolta nelle fonti romane, le quali pure ammettevano la sussistenza dei contratti di stretto diritto, vige il principio di ragione comune: " In stipulationibus id tempus spectatur quo contrahimus " (leggi 18 e 144, *de reg. jur.*); onde, " non secundum futuri temporis jus, sed secundum praesentis existimari debet stipulatio " (legge 137, § 6, *ff. de verb. obligat.*); " tacite enim inesse haec conventio stipulationi videtur, si in eadem causa maneat " (legge 38, *Pr. ff. de solut. et liberat.*). Ed infatti è ovvio che se muta lo stato delle cose, vuol dire che è variata la base su cui furono eretti i rapporti che le parti intesero di stipulare. Onde, se altrimenti fosse, si finirebbe con dichiararle vincolate ad non cogitata, con evidente iniquità.

Codesti principii devono imperare maggiormente di fronte alle leggi moderne, le quali non ammettono la nozione dei contratti di stretto diritto, tutti dovendo essere eseguiti di buona fede, secondo la regola dell'art. 1124 cod. civ.; della quale è poi conseguenza e complemento la successiva disposizione, per cui essi obbligano non solo a quanto vi è espresso, ma eziandio a ciò che l'equità, l'uso e la legge impongono secondo la natura dell'obbligazione. Ciò fa notare ad un insigne autore paesano, il Giorgi, che nei contratti devono avere impero anche le regole della logica, imperocchè chi assume un'obbligazione s'intende che voglia conformarsi non soltanto ai precetti della legge civile, ma eziandio a quelli della legge morale, la quale ha essa pure influenza nella interpretazione delle convenzioni. Codesta è appunto la parte che nelle medesime ha l'equità, supponendo il legislatore che tale deva essere stata la volontà dei contraenti, di riferirsi alla legge in tutto quanto non vi abbiano espressamente derogato; e così, che non siansi voluti sottrarre allo impero delle ragioni di equità cui le sottopone il testo dell'art. 1124. Ora questa di certo esige che l'intervenuto accordo contrattuale possa essere modificato, quando l'esecuzione, per mutare degli eventi, ne diventi impossibile, o soverchiamente pregiudicevole; e vieta che l'una delle parti possa profittare di certa contingenza non prevedibile, la quale sia sopravvenuta, per imporre all'altra un modo di esecuzione del suo obbligo che questa non avrebbe accettato. Sul quale riguardo non è vano il ricordare che nel concreto vi ha appunto traccia della previsione di codesti avvenimenti contingibili in taluna delle clausole del rogito Zino.

Ma allora ben si vede che è pur sempre questione d'apprezzamento della volontà dei contraenti, dato in via di ipotesi, che si abbia da tener conto di ragioni qualsiasi d'equità; e la corte del merito ben si è ap-

posta coll'ammettere la mentovata perizia, affine di essere in grado d'interpretarla. Lo che basta per persuadere che gli articoli 1123, 1124 del codice civile non poterono essere violati o falsamente intesi colla impugnata sentenza; mentre le altre disposizioni sopra citate non ricorrevano. E così anche il presente gravame cade.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Cass. Torino, 13 ottobre 1898.

PAGANO-GUARNASCHELLI P. Pres. — SERRA Est.

LEGLER — CRISTINI.

Azione civile derivante da reato — Ordinanza di non procedimento per insufficienza di indizi — Azione civile.

L'ordinanza istruttoria penale, dichiarante non esser luogo a procedimento per insufficienza di prove, anche se sia stata confermata da sentenza della sezione d'accusa, non costituisce autorità di cosa giudicata che tolga al danneggiato il diritto all'azione civile per danni (1).

Osserva che il primo e principale mezzo di gravame appella alla indagine circa la efficacia giuridica della ordinanza del giudice istruttore di non luogo a procedere per mancanza di indizi sufficienti di reità; e così, se il non pronunciato rinvio al giudizio penale possa fare ostacolo all'azione di danni esperita di poi nel foro civile, dipendentemente dallo stesso fatto. La ditta ricorrente deduce la violazione della cosa giudicata, in relazione agli art. 6, 250, 434 cod. proc. pen., e 1351 cod. civ., conciossiache coll'avere la corte del merito ritenuto inapplicabile in concreto il precitato art. 6, lo abbia arbitrariamente limitato, ogniqualvolta il medesimo dispone che non si possa più agire nel foro civile per i danni, quando sia stato escluso il fatto formante oggetto dell'imputazione; e questo lo fu difatti quanto al Pfister, coll'essere stati esclusi gli estremi di reato nella ferita colposa addebitatagli; ciò tanto più quando la sezione d'accusa con la sua sentenza ritenne ascrivibile unicamente a colpa del Cristini la lesione istessa. Soggiunge di poi, che fu errore pur anche il ritenere nel concreto la mancanza di una sentenza, quando eravi stata quella della sezione d'accusa, nello stadio della opposizione all'ordinanza.

Tutto questo non regge; e non è vano anzitutto il dubbio, se la cosa giudicata derivante, al dire della ditta ricorrente, dalle pronuncie rese nel procedimento penale già istruito contro il solo Pfister, possa essere opposta dalla ditta istessa, la quale non eravi stata chiamata. Mentre d'altro canto essa dimentica che per la costante giurisprudenza di questo collegio supremo, la violazione della cosa giudicata vuol essere intuitiva

n. 2), e l'accordò invece l'app. di Roma, 17 luglio 1897 (*Giur. ital., Indice*, 1897, voce *Colpa civ.*, n. 47). — In argomento consultisi la sentenza dell'app. di Genova, 22 luglio 1898, inserita nel vol. precedente, I, 2, 740, e la nota 2 di richiami, a col. 741.

(1) Nel caso di un'ordinanza del giudice istruttore di non luogo a procedimento per inesistenza di reato negò l'azione al risarcimento dei danni la cass. di Palermo, 23 giugno 1896 (*Giur. it., Indice*, 1896, voce *Azione civ. derivante da reato*,

ESIGI DI
EQUITA'

e palmare, zione delle via di una propone rif testo. Ma anch sentenza, d dell'istrutto prove a car giudizio pu sione riport nel conferm giunto dove di esso Cris D'altro c come non proc. pen., mento dell istesso non contenente zione di ine E bene si senza porre penale nel l'art. 6 prec pratica, no parla di sen tore non è sostanza, n stato degli onde la for esser luogo dizio pubbl in concreto autorità di Ciò è ovv periodo det ponga fine procedimen lità del fatt impedire u periodo det certare se v corso della si ha da int revocabilm ordinanza r potendo ser prove che p tavia e si s sare anche luogo a pro razione di i e riconosci della inquis per il fatt guisa pron che il proc Conciossiac escluso per senza alcun Ma in tu chiusura d